

# Ordine di bonifica di un sito per potenziale contaminazione (presenza di solventi clorurati in superiore ai limiti di legge) delle acque sotterranee

Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2022, n. 3474 - Maruotti, pres.; Lamberti, est. - (*Omissis*) (avv. Calzolaio) c. Provincia di Ancona (avv. Domizio) ed a.

**Ambiente - Presenza di solventi clorurati in misura superiore ai limiti di legge - Potenziale contaminazione delle acque sotterranee - Ordine di bonifica.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso avanti il T.a.r. per le Marche la società odierna appellante ha impugnato la determinazione dirigenziale provinciale n. -OMISSIS-, che, sulla base degli esiti di una campagna di indagini svolta dall'ARPAM, l'ha individuata come responsabile della potenziale contaminazione (presenza di solventi clorurati in misura 13.000 volte superiore ai limiti di legge) delle acque sotterranee all'interno di sito di sua proprietà, con conseguente ordine, ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, di prosecuzione delle attività di bonifica già intraprese di propria iniziativa dalla società a tenore dell'art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha così deciso:

- ha assorbito le eccezioni di rito svolte dalla Provincia e dal Comune;

- ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo che la motivazione a sostegno della determinazione fosse convincente, giacché *“la provenienza della contaminazione dalla ditta ricorrente si basa su indizi gravi, precisi e coincidenti”* (rivenienti da analisi svolti dall'ARPAM, in tesi metodologicamente contestate solo in ritardo e in maniera non convincente dalla società) e, di converso, la società *“non è in grado di indicare una provenienza alternativa dell'inquinamento”*; peraltro, *in subiecta materia* il riscontro del nesso di causalità seguirebbe il criterio del più probabile che non.

3. La società ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure di prime cure.

Si è costituita in resistenza la Provincia.

Si è, da ultimo, costituito anche il Ministero dell'Interno.

Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 3 febbraio 2022, non è fondato.

4. Il Collegio osserva, con la sintesi imposta dall'art. 3, comma 2, c.p.a., che:

- in materia di tutela dei siti dall'inquinamento, la consolidata giurisprudenza ha chiarito che la *regula juris* in punto di riscontro del nesso eziologico è rappresentata dal criterio del più probabile che non (e non già da quello del superamento di ogni ragionevole dubbio), stante, tra l'altro, la caratterizzazione riparatoria e non sanzionatoria della disciplina stessa (cfr. *amplius*, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2022, n. 217);

- nella specie, l'apparato presuntivo posto a sostegno del provvedimento impugnato regge alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione avanzate dalla società;

- invero, gli elementi inquinanti riscontrati *in loco* constano essere stati utilizzati nel ciclo produttivo della società appellante e, di converso, non risulta che fossero utilizzati dalle altre imprese in precedenza attive nel sito;

- gli inquinanti in parola sono stati riscontrati solo nei piezometri a valle dell'ex impianto dell'appellante, non anche in quelli a monte;

- gli inquinanti si trovano nello stadio chimico antecedente alla loro degradazione, per cui si deve escludere la natura *“storica”* (ossia risalente) dell'inquinamento;

- non sussistono le condizioni proprie di un inquinamento diffuso, atteso che la concentrazione degli inquinanti si addensa in specifici punti e non interessa, invece, una più ampia area in maniera indistinta, diffusa ed omogenea;

- l'esito del parallelo processo penale (estintosi per prescrizione) non ha rilievo nella specie, attesa l'autonomia del procedimento amministrativo teso all'individuazione del responsabile dell'inquinamento;

- l'appellante (che, peraltro, è proprietaria dell'area) non ha fornito attendibili ricostruzioni alternative atte a disvelare l'incongruità o, comunque, l'irragionevolezza dell'impugnata determinazione;

- le critiche procedurali formulate dall'appellante avverso le modalità con cui l'Amministrazione ha provveduto all'istruttoria, oltre a non essere state svolte nell'immediatezza, attengono a profili marginali e non ne intaccano la sostanziale attendibilità, tenuto altresì conto dell'ampio margine della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione *in subiecta materia* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2022, n. 217).

5. Le spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con riguardo alla Provincia di Ancona.

Possono, viceversa, compensarsi le spese con il Ministero dell'Interno, che non ha svolto concreta attività difensiva.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8024 del 2021, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società appellante a rifondere alla Provincia di Ancona le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000 (euro seimila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Spese compensate con il Ministero dell'Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

